

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 22

Prot. ORPUM 41856 del 15maggio 2017

- AI PRODUTTORI INTERESSATI
- ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA
- ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA
- ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
000000 NAPOLI
- ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE
- ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145
ROMA
- ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA
- ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA
- ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO
- ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 8 del 2 marzo 2017, Istruzioni Operative n. 13 del 27 marzo 2017 e Istruzioni Operative n. 14 del 27 marzo 2017 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2017.

In riferimento alle Istruzioni Operative n. 8 del 2 marzo 2017, i paragrafi 8, 8.1, 8.2, 8.6 e il paragrafo 8.1 delle Istruzioni Operative n 13 del 27 marzo 2017 sono sostituiti dai seguenti:

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al paragrafo 9.2.

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 807/2017 del 11 maggio 2017 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del D.M. 12 maggio 2017 n. 2766, i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 sono modificati come di seguito riportato.

8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti

Per le Misure di seguito elencate:

- **Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007**
 - Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
- **Domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2007-2013:**
 - Mis. 214 pagamenti agroambientali;
 - Mis. 215 pagamenti per il benessere degli animali;
 - Mis. 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - Mis. 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
 - Mis. 225 pagamenti silvo-ambientali.

i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:

- a) **15 Giugno 2017**, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 807/2017, per le "domande iniziali";

- b) **15 Giugno 2017**, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014”;
- c) per le “domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)”, il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

8.2 Presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti elencate al precedente paragrafo

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2017 (art. 1 del Reg. (UE) 807/2017). In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15” oltre il termine del 15 giugno 2017 (art. 2, comma 1 del Reg. (UE) 807/2017) comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2017.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

In caso di domanda iniziale presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

8.6 Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al **10 luglio 2017**.

In riferimento alle Istruzioni Operative n. 14 del 27 marzo 2017, i paragrafi 8, 8.1, 8.2 sono sostituiti dai seguenti:

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al paragrafo 9.3.

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 807/2017 del 11 maggio 2017 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del D.M. 12 maggio 2017 n. 2766, i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 sono modificati come di seguito riportato.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:

- a) **15 Giugno 2017**, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 807/2017, per le "domande iniziali";
- b) **15 Giugno 2017**, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 807/2017, per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014";
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

8.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2017 (art. 1 del Reg. (UE) 807/2017). In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 15 giugno 2017 (art. 2, comma 1 del Reg. (UE) 807/2017) comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2017.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

8.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Il Titolare
(Dott. Maurizio Salvi)